

Codice A1813A

D.D. 23 giugno 2017, n. 1955

**L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904. Domanda di Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale per la realizzazione di due attraversamenti (2) con condotte di adduzione e distribuzione da depuratore, del Canale LUERA (o Rio PISA) e del Rio L'ESSA, in Comune di Scalenghe (TO). Richiedente: Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. Autorizzazione Idraulica N 4940.**

In data 16.02.2017 con prot. SMAT n. 13409 la Società SMAT S.p.A.- con sede in Corso XI Febbraio, 14- Torino- ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica per la realizzazione di cui in oggetto riportante i seguenti estremi:

Dall'impianto esistente di trattamento a carbone attivo granulare, realizzato per il miglioramento della qualità delle acque estratte dal sottosuolo (pozzi), si dipartono dei collettori di smaltimento dei reflui delle acque trattate così denominati in progetto:

-condotta SBARRE' in attraversamento del Canale LUERA;

-condotta LE PRESE in attraversamento del Rio L'ESSA;

in particolare l'intervento prevede :

- Canale LUERA (o Rio PISA): la condotta SBARRE' in progetto è prevista alla stessa altimetria della condotta SBARRE' esistente (che verrà dimessa) e planimetricamente parallela ad essa lungo il sedime della strada di collegamento all'interno dell'area Campo Pozzi in Comune di Scalenghe. Avrà lunghezza totale di 2051,50 m e sarà in ghisa sferoidale DN 800; il tratto in attraversamento del canale per 12m avverrà con condotta in acciaio DN 800, posizionata nello strato di terra compreso tra il piano campagna (superiormente) e la sommità superiore dello scatolato in c.a. del tratto di canale tombato (inferiormente, come da sezione di progetto di Tav. e69);
- Rio L'ESSA : la condotta LE PRESE in progetto avrà lunghezza complessiva di 145, 00 m è prevista in attraversamento del Rio in subalveo con tubazione in pressione in P.E.A.D. diam 200 mm (come da sezione di progetto di Tav. e68);

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Daniele PERINO, costituiti da n° 1 Relazione tecnico illustrativa, da n° 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi. Gli elaborati suddetti sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Scalenghe per quindici giorni consecutivi, dal 18.03.2017 al 02.04.2017, trasmessi al settore scrivente e giunti in data 14.06.2017 senza che pervenissero osservazioni od opposizioni,

Nel mese di Febbraio è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società SMAT S.p.A., ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
4. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato da parte di questo Settore il *provvedimento concessorio* per l'occupazione delle aree demaniali d'alveo, relativamente alle tubazioni di scarico, così come previsto dalla L.R. n. 12/2004 e dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Adriano BELLONE)